

## DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data,11.03.2026 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

### ATTO n. 2 del 14.04.2026

**OGGETTO: Fondi Vincolati - Approvazione Linee guida sulla Gestione Separata**

L'anno duemilaventisei, il giorno 14 del mese di aprile, alle 10:00, presso la casa comunale del Comune di Zavattarello, il Commissario Straordinario di liquidazione,

#### **PREMESSO CHE:**

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18.12.2025, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Zavattarello;

con D.P.R. in data 11.03.2026, è stato nominato, su proposta del Ministro dell'Interno, l'Organo Straordinario di Liquidazione per amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

in data 23.03.2026 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione: dott. Carmelo Tuscano;

in data 27.03.2026, è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo, l'insediamento del predetto Organo Straordinario di Liquidazione monocratico;

con delibera OSL n. 1 in data 27.03.2026, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

**RICHIAMATI** gli articoli del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che definiscono l'attività di acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell'Ente in stato di dissesto finanziario:

- l'articolo 252, comma 4, il quale prevede che sono di competenza dell'OSL i debiti, i crediti e la cassa relativi a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, in base al criterio generale temporale;
- l'articolo 254, comma 3 del TUEL, secondo il quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

**DATO ATTO** che sull'anzidetta disposizione, sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2 bis D.L. 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7

agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG;

**VISTO** l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo Straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

**RILEVATO** pertanto, che nell'ambito dell'attività di accertamento della massa attiva con la quale fare fronte alle passività individuate nel piano di rilevazione ai sensi dell'art. 255 TUEL, il Commissario Straordinario di Liquidazione deve altresì occuparsi, in ragione della modifica del comma 10 dell'articolo 255 D. Lgs. n. 267/2000, intervenuta per effetto dell'art. 1, comma 57, della legge n. 232/2016, dell'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata;

**PRECISATO**, altresì, che ai sensi del comma 2° dell'art. 2 bis del D.L. 24/6/2016, n. 113 ("Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", come convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017) l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;

**VISTO**, di conseguenza, che

l'ammontare della gestione vincolata che transita all'Organismo Straordinario di liquidazione, in termini di massa attiva, è pari al valore nella riga C del risultato di amministrazione e comprende tutte le risorse accertate e incassate, anche se non impegnate, oltre ai residui passivi per la spesa di destinazione c.d. vincolata;

che in caso di dissesto finanziario dell'Ente, le entrate vincolate inizialmente confluite nel risultato di amministrazione, una volta divenuta esigibile la spesa, entrano nel Fondo Pluriennale Vincolato, attraverso la cui applicazione è possibile coprire e pagare la spesa negli esercizi successivi, e che tali fondi confluiscono nella massa attiva di pertinenza dell'Organismo Straordinario di liquidazione;

che l'imputazione a esercizi futuri di spese secondo esigibilità, alla luce del principio delle competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs.118/2011, non consente di far ricadere i costi del relativo finanziamento sull' dell'Organismo Straordinario di liquidazione la cui attività liquidatoria, caratterizzata da finalità di risanamento dell'Ente, è costituita dalla rilevazione ed estinzione delle passività pregresse, a carico delle risorse rese disponibili e, quindi, non può estendersi alla costituzione del fondo pluriennale vincolato;

che, nei casi di deficit di cassa delle entrate vincolate, vale dire nel caso in cui le somme già incassate, sono state utilizzate, per far fronte a esigenze della cassa corrente (in luogo dell'anticipazione di tesorerie) e non reintegrate con entrate libere al momento del dissesto, comporta che l'Ente e non l'OSL sia responsabile di reintegrarli allo scopo di consentire all' Organismo Straordinario di Liquidazione il pagamento dei correlati residui passivi vincolati all'interno della massa passiva considerato che, anche nell'ambito del dissesto, le entrate vincolate conservano in modo integrale il vincolo di destinazione;

Tutto ciò premesso,

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**RITENUTO** opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P.A. e al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente, definire in termini generali delle *linee guida* a cui questo Organo monocratico straordinario di liquidazione si atterrà nella gestione separata dei fondi

vincolati ricadenti nella propria competenza, e comunque a fronte di istanze di creditori a valere su gestioni vincolate in bilancio;

**TENUTO CONTO** che è interesse dell'Ente in dissesto procedere speditamente alla liquidazione integrale delle somme vincolate al fine di rendicontare le spese dei finanziamenti assegnati, e ricevere, nei casi di contributi a rendicontazione, l'accredito delle relative somme,

**RILEVATO** che sarà tuttavia necessario valutare in ogni singolo caso la sussistenza delle ragioni di opportunità che, a mente della circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 20 settembre 1993, consentano il pagamento delle spese relative alle gestioni vincolate, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione e, comunque, nei limiti delle disponibilità di cassa, salvo in medio tempore vi provveda l'Ente con propri fondi ordinari;

**CONSIDERATO che** laddove si presenti la necessità di gestire effetti comunque conseguenti all'esecuzione dei piani di estinzione nel caso non siano esauriti del tutto gli effetti patrimoniali, il Commissario straordinaria di liquidazione potrà includere nella rilevazione della massa passiva i debiti fuori bilancio per la parte eccedente la somma vincolata e quindi disporre l'autorizzazione al pagamento, fino alla possibilità di una gestione diretta delle somme stesse, solo in presenza di una specifiche dichiarazioni rese dagli uffici competenti circa l'assenza di condizioni che inducano a ritenere la presenza di un debito fuori bilancio;

**VISTO** che la preventiva definizione di linee guida assolvano la funzione di "Intesa di carattere Procedimentale e che a tale scopo saranno inviate all'Amministrazione comunale per la condivisione dei criteri di gestione riferiti ai soli fondi vincolati, da recepire, previo parere da parte del Revisore Unico, con formale Delibera di Giunta di approvazione entro i sette giorni successivi alla trasmissione;

**CONSIDERATO** che, al momento, questo Commissario Straordinario non è ancora in grado di gestire autonomamente entrate e spese;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art.253 (Poteri organizzatori) del TUEL le seguenti Linee Guida relative all'amministrazione separata dei fondi a gestione vincolata ed alle istanze di pagamento ad essi pertinenti, cui gli Uffici del Comune di Zavattarello sono tenuti ad uniformarsi:

- 1) I titolari di crediti relativi a fondi a gestione vincolata devono in ogni caso fare istanza di pagamento, usando i modelli e seguendo le procedure definite nella deliberazione di questo O.S.L. n.01/2026;
- 2) L'OSL riconosce al beneficiario l'intero importo del credito certo, liquido ed esigibile relativo a fondi vincolati, senza applicare le decurtazioni previste per i debiti di massa, poiché tali fondi devono finanziare integralmente la spesa correlata;
- 3) Il Responsabile del Settore Finanziario del Comune dovrà fornire attestazione inerente l'assicurazione di aver prudentemente e correttamente accantonato tutte le risorse finanziarie derivanti da finanziamenti considerati "Fondi Vincolati", senza disporre alcuna distrazione degli stessi per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi Fondi in argomento sono stati accreditati, nonché di aver ricostituito la consistenza delle somme vincolate che siano state eventualmente utilizzate per il pagamento di spese correnti, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del T.U.E. L;
- 4) Le istanze di pagamento relative a fondi a gestione vincolata saranno istruite Il Responsabile del Settore Finanziario congiuntamente al Responsabile del Settore;
- 5) L'Organo straordinario di liquidazione si avvarrà della collaborazione degli Uffici comunali per verificare la la correttezza dell'istanza, nonché gli atti giustificativi della spesa, per poi

- procedere alla relativa liquidazione, preliminarmente all'emissione dell'ordinativo di pagamento;
- 6) In caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili sull'apposito conto del Tesoriere comunale, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica della documentazione giustificativa, potrà autorizzare l'emissione del relativo ordinativo di pagamento con prelievo dall'apposita contabilità;
  - 7) In caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica della documentazione giustificativa, potrà autorizzare i competenti uffici comunali ad emettere l'ordinativo di pagamento e procedere alla rendicontazione e riscossione del credito;
  - 8) In caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a destinazione vincolata, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e nei limiti di questo, potrà autorizzare la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite all'ente, non potendo gravare per l'eccedenza sui mezzi ordinari della gestione liquidatoria.

DI INVIARE copia della presente deliberazione da intendersi quale "Intesa di carattere Procedimentale" per quanto in premessa riportato, per eventuali osservazioni o proposte, ritenendole approvate trascorsi 7 giorni dalla data di trasmissione in assenza di osservazioni, al Sindaco e agli Assessori comunali, al Segretario Comunale, a tutti i Dirigenti comunali o comunque a chi ne esercita le funzioni, al Revisore dei Conti, al Tesoriere comunale.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione  
al Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della Finanza locale - Risanamento Enti Dissestati -,  
al Prefetto di Pavia,  
alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia.

DI DARE ATTO

che la presente deliberazione è immediatamente «esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

DI DEMANDARE all'Ufficio Segreteria la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio on line, nell'apposita sezione riservata all'OSL del sito web istituzionale.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dr. Carmelo Tuscano

